

Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla l.r. 5/2006 per il periodo 2013-2015. Aggiornamento annuale per il 2014.

Sezione I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISSAR


La presente programmazione disciplina, nel rispetto dei principi e delle indicazioni della l.r. 5/2006 e successive integrazioni, l'attività di ricerca e sviluppo e l'attività dei servizi per la promozione delle conoscenze in un contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

Il documento di programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2013-2015, di seguito denominato SISSAR, ha durata triennale a partire dal primo gennaio 2013, è aggiornato annualmente ed è approvato con decreto del Presidente della Regione così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2006.

Nel 2014, secondo anno di applicazione del SISSAR 2013-2015:

- 1) si approvano solo gli stralci di progetto, con riferimento al CAPO II – Attività specialistica – sottoattività c2).
- 2) non si ricorre ai Centri autorizzati di assistenza agricola per l'istruttoria delle domande dei soggetti erogatori dei servizi per la promozione delle conoscenze.

L'organizzazione del SISSAR è così schematizzata:



Sezione II - SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE

1. Finalità ed obiettivi della programmazione dei servizi

- 1.1. Migliorare la competitività e il reddito aziendale promuovendo la multifunzionalità e la diversificazione delle attività e delle produzioni attraverso azioni caratterizzate da un'efficiente gestione economica rilevabile da strumenti di analisi di gestione e di contabilità agraria.
- 1.2. Migliorare il rendimento globale dell'impresa.
- 1.3. Migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul lavoro degli operatori del settore.
- 1.4. Migliorare la sicurezza alimentare delle produzioni.
- 1.5. Migliorare i processi, i prodotti e i servizi connessi allo svolgimento dell'attività agricola, con particolare attenzione a qualità, certificazione, origine e rintracciabilità delle produzioni.
- 1.6. Curare la tutela ambientale promuovendo un modello di sviluppo agricolo sostenibile anche attraverso:
 - 1.6.1. la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - 1.6.2. la valorizzazione delle biomasse a fini energetici, anche introducendo e diffondendo il concetto di certificazione di processo e di prodotto ambientale.
- 1.7. Orientare le attività produttive in funzione di:
 - 1.7.1. nuove opportunità offerte dal mercato;
 - 1.7.2. esigenze dei consumatori, del territorio e dell'ambiente;
 - 1.7.3. indirizzi delle politiche comunitarie, nazionali e regionali inerenti il settore agricolo.
- 1.8. Promuovere lo sviluppo dell'associazionismo.
- 1.9. Promuovere l'animazione e lo sviluppo del sistema rurale, in un quadro di marketing territoriale.

2. Servizi attivati

- 2.1. I servizi attivati per il 2014 sono quelli individuati dal CAPO II –Attività specialistica-sottoattività c2 della presente programmazione. Con gli aggiornamenti annuali della programmazione possono essere modificati i servizi attivati.
- 2.2. Le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della l.r. 5/2006, di seguito denominate attività c), riguardano la consulenza altamente specializzata nei settori considerati strategici per l'agricoltura regionale come di seguito specificato:
 - a) produzione vitivinicola, frutticola e olivicola, ivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario, attuata secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario e chimico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA;
 - b) allevamenti zootecnici e ittici;
 - c) produzioni lattiero casearie;
 - d) produzioni orticole;
 - e) florovivaismo;
 - f) produzioni biologiche;
 - g) produzioni cerealicole.

L'attività c) è suddivisa nelle seguenti sottoattività:

1. sottoattività c1);

2. sottoattività c2).

La sottoattività c2) è finalizzata allo sviluppo e all'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica a valenza collettiva nei settori produttivi:

- a) della vite;
- b) dell'olivo;
- c) dei fruttiferi.

3. **Soggetti fruitori**

3.1. I soggetti fruitori dei servizi per la promozione delle conoscenze, di seguito denominati soggetti fruitori, sono:

3.1.1. le imprese agricole singole e associate con almeno una unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese), di seguito denominate imprese agricole;

3.1.2. le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominate cooperative e consorzi.

CAPO II- Attività specialistica-sottoattività c2).

4. La sottoattività c2) è svolta dai seguenti soggetti erogatori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006:

4.1. nel settore viticolo dai Consorzi (o analoghe strutture rappresentative) di tutela delle denominazioni di origine controllata (DOC e DOCG) e loro aggregazioni;

4.2. nel settore olivicolo dai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e loro aggregazioni;

4.3. nel settore melicolo dalle Organizzazioni dei Produttori (OP) aventi sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

5. I soggetti erogatori della sottoattività c2) realizzano nell'anno di riferimento, le attività di lotta guidata e integrata per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA con proprio atto.

6. Le domande di finanziamento dei soggetti erogatori c2) sono presentate al servizio competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente regolamento.

7. La sottoattività c2) è finanziata con risorse riservate che per ciascuna delle annualità dal 2014 al 2016 non superano i 250.000 euro.

8. I progetti di sottoattività c2) sono finanziati con una percentuale massima del 95%. La quota di compartecipazione è evidenziata come posta specifica nel bilancio annuale del soggetto erogatore. In caso di risorse finanziarie insufficienti il costo totale del progetto può essere ridotto. In questo caso la quota di compartecipazione del 5% è ricalcolata sul costo totale ridotto del progetto.

9. Il progetto dei soggetti erogatori, di durata annuale e realizzato da tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006, è rivolto alla totalità dei propri associati nonché alla generalità degli operatori del settore che svolgono attività nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e riguarda almeno un numero di ettari di superficie ricadente nella zona di competenza del soggetto erogatore stesso come di seguito specificato:
 - 9.1. 1.500 ettari di superficie vitata;
 - 9.2. 100 ettari di superficie a oliveto;
 - 9.3. 250 ettari di superficie a fruttiferi.

10. Le risorse annualmente disponibili sono assegnate sulla base dei criteri di seguito specificati.
 - 10.1. Nel settore vitivinicolo:
 - 10.1.1. 25.000 euro per progetti riguardanti superfici vitate comprese tra 1.500 e 5.000 ettari;
 - 10.1.2. 40.000 euro per progetti riguardanti superfici vitate superiori a 5.000 e fino a 14.000 ettari;
 - 10.1.3. 180.000 euro per progetti riguardanti superfici vitate superiori a 14.000 ettari .
 - 10.2. Nel settore olivicolo:
 - 10.2.1. 15.000 euro per progetti riguardanti superfici a oliveto comprese tra 100 e 250 ettari;
 - 10.2.2. 25.000 euro per progetti riguardanti superfici a oliveto superiori a 250 ettari.
 - 10.3. Nel settore frutticolo:
 - 10.3.1. 20.000 euro per progetti riguardanti superfici a fruttiferi superiori a 250 ettari.

11. In caso di risorse non sufficienti al finanziamento dei progetti di sottoattività c2) si procede a una riduzione proporzionale degli importi finanziabili.

12. La domanda di finanziamento contiene:
 - 12.1. la superficie di riferimento;
 - 12.2. il costo del progetto;
 - 12.3. dichiarazione di impegno a realizzare le attività di lotta guidata e integrata per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA;
 - 12.4. L'elenco nominativo dei tecnici incaricati dell'attuazione del progetto che contiene le seguenti informazioni specifiche:
 - 12.4.1. codice fiscale;
 - 12.4.2. cognome e nome;
 - 12.4.3. titolo di studio;
 - 12.4.4. eventuale estremi di iscrizione ad albo professionale con indicazione della denominazione dell'albo e del numero di iscrizione.

13. L'ammissione al finanziamento della domanda e l'erogazione del contributo è effettuata secondo la procedura seguente:

- 13.1. i progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 16, comma 4, della l.r. 5/2006 entro 45 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione degli stessi;
 - 13.2. il contributo è concesso dal servizio competente ai soggetti erogatori i cui progetti hanno ricevuto parere favorevole dalla Commissione di cui al punto precedente;
 - 13.3. il finanziamento, su richiesta del beneficiario, può essere erogato in via anticipata fino ad un massimo dell'80% dell'importo concesso, previa presentazione di polizza fideiussoria per un importo pari al 110% dell'anticipo richiesto;
 - 13.4. il finanziamento è erogato a saldo, o in forma unica per i beneficiari che non hanno ricevuto l'anticipo, a seguito di specifica richiesta corredata dall'attestazione ERSA relativamente all'attività effettivamente svolta.
14. Il progetto della sottoattività c2) è rendicontato al servizio competente entro il 30 aprile di ogni anno. L'erogazione del saldo prevede anche l'attestazione da parte di ERSA sull'effettiva realizzazione delle attività programmate. La mancata o ridotta realizzazione delle attività comporta la riduzione totale o parziale del contributo secondo percentuali stabilite in sede di attribuzione delle attività da realizzare da parte dell'ERSA.

Sezione III - RICERCA E SVILUPPO

Le attività di Ricerca e Sviluppo di cui al CAPO II della L.R. 5/2006 non vengono attivate.